

SENTENZA N.

N. 84650/ 2005 R.G

Sent. 930/07
Rep. 780/07



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE IV CIVILE
GIUDICE UNICO

Dott. Valter Colombo

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa promossa

P. I. [REDACTED] DA
[REDACTED], non in proprio ma in nome e per
conto della [REDACTED] in persona del
Sostituto Responsabile pro tempore dell'Ufficio Periferico di Milano, avv. Fabio
Barenghi, col proc. dom. avv. Elvio Crispino di Milano via Besana 7, come da procura in
atti,

ATTRICE

CONTRO

I. [REDACTED] c.f. [REDACTED] residente in Limbiate via G.
Marconi n. 16 e I. [REDACTED] (c.f. I. [REDACTED]) residente in
Limbiate via G. Marconi n. 16;

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: accertamento qualità di erede.

All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni
precisate come a verbale che precede, il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c.

RITENUTO

Che la domanda dell' attrice è fondata e merita accoglimento;
dalla documentazione in atti si evince l'acquisizione della qualità di erede in capo alla convenuta per accettazione tacita dell'eredità del marito [REDACTED],
che, in particolare, risulta che la convenuta [REDACTED] ha presentato la denuncia di successione n. 26/679 del 15.10.1997, ove risulta che l'eredità relitta risulta "adita" da [REDACTED] in qualità di coniuge, per la quota di $\frac{1}{2}$ e da [REDACTED] in qualità di figlio, per la quota di $\frac{1}{2}$, mentre l'altro figlio del *de cuius*, [REDACTED] ha rinunciato espressamente all'eredità;
che tale dichiarazione di successione è stata trascritta alla Conservatoria di Milano 2 in data 16.11.99, con nota n. 65392 Registro Particolare e n. 91176 Registro Generale v. doc. 4);
che la stessa sig.ra [REDACTED] si trova nel possesso dei beni ereditari (v. doc. 5 e 6);
non ha provveduto a redigere l'inventario ex art. 485 c.c. nei tre mesi decorrenti dall'apertura della successione del marito [REDACTED] deceduto il 21.1.97, né ha accettato l'eredità con beneficio di inventario né vi ha rinunciato;
che, pertanto, risulta dimostrata la qualità di erede in capo a [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] per accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità del *de cuius* [REDACTED]
che l'interesse in capo all'attrice a tale accertamento deriva dalla necessità di ottenere un titolo idoneo alla trascrizione dell'acquisto "mortis causa" dei beni immobili pervenuti alla sig.ra [REDACTED] a seguito dell'apertura della successione del marito [REDACTED] [REDACTED] e sanare così il difetto di continuità delle trascrizioni ed iscrizioni prima d'ora eseguite contro la sig.ra [REDACTED]
che, peraltro, gli stessi convenuti non si sono nemmeno costituiti in giudizio, non contestando espressamente le domande formulate dall'attrice;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

- 1) accerta e dichiara l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità relitta da [REDACTED] [REDACTED], -deceduto in data 21.1.1997-, da parte di [REDACTED] e da parte di [REDACTED] [REDACTED] e ciò per le quote (di $\frac{1}{4}$ dell'intero) risultanti a favore di ognuno dalla

dichiarazione di successione 15.10.97 n. 26/679 presentata all'Ufficio del Registro di Desio (e trascritta alla Conservatoria di Milano 2 in data 16.11.1998, con nota n. 65392 Registro Particolare e n. 91176 Registro Generale) con riguardo ai seguenti beni ereditari: in Comune di Limbiate, via San Damiano 4, quota di proprietà delle unità immobiliari (destinate ad abitazioni di tipo civile: cat. A4), contraddistinte al NCEU dell'anzidetto Comune al foglio 42, particella 21 e particella 22;

2) ordina la trascrizione della presente sentenza presso le Conservatorie competenti, con esonero da qualsiasi responsabilità;

3) condanna i convenuti alla rifusione delle spese del giudizio, sostenute dall'attrice, che si liquidano in complessive € 3341,34, di cui € 1610,00 per onorari, € 1.1181,91 per diritti ed € 549,43 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge;

La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.

Milano, 25.1.2007

Il Giudice

Valter Colombo

